

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **708/1988** (ECLI:IT:COST:1988:708)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **SAJA** - Redattore: - Relatore: **GRECO**

Camera di Consiglio del **24/02/1988**; Decisione del **09/06/1988**

Deposito del **23/06/1988**; Pubblicazione in G. U. **29/06/1988**

Norme impugnate:

Massime: **12221**

Atti decisi:

N. 708

ORDINANZA 9-23 GIUGNO 1988

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2947, 2948, nn. 4 e 5, 2949, 2955, n. 2, e 2956, nn. 1 e 2, del codice civile, promosso con ordinanza emessa il 24 gennaio 1983 dal Pretore di Roma nei procedimenti civili riuniti vertenti tra gli eredi di De Angelis Antonio e l'Università Internazionale degli Studi Sociali Pro Deo ed altro, iscritta al n. 569 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 342 dell'anno 1983;

Visti gli atti di costituzione di De Angelis Adolfo ed altri, del C.I.P., dell'Università Pro Deo e dell'Ordine dei Frati Predicatori nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1988 il Giudice relatore Francesco Greco;

Ritenuto che il Pretore di Roma, con ordinanza in data 24 gennaio 1983, ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 2947, 2948, nn. 4 e 5, 2949, 2955, n. 2, e 2956, nn. 1 e 2, cod. civ., in riferimento agli artt 2, 3, 4, e 36 della Costituzione;

che il sospetto di incostituzionalità colpisce le norme in esame nella parte in cui consentono che la prescrizione dei diritti patrimoniali connessi al rapporto di lavoro decorre anche durante la permanenza dello stato di subordinazione all'autorità ecclesiastica da parte del lavoratore;

che, secondo il giudice remittente, il predetto stato di subordinazione (gerarchica e socio-economica) all'autorità ecclesiastica comporterebbe impedimento al libero esercizio dei diritti inerenti allo svolgimento di un'attività lavorativa anche successivamente alla cessazione di questa, e fino a quando perduri lo stesso stato di subordinazione;

che, infatti, il timore di sanzioni a sue iniziative non condivise da superiori, costituirebbe per l'ecclesiastico una remora all'esercizio dei diritti inerenti ad un rapporto di lavoro già cessato;

che, del resto, ad avviso del giudice a quo, la situazione in esame sarebbe assimilabile a quella già considerata dalla Corte nella sentenza n. 63 del 1966, in materia di prescrizione dei diritti dei lavoratori relativa a rapporti non presidiati dalla stabilità;

che nel giudizio si sono costituiti l'Associazione per l'Università Internazionale degli Studi Sociali "Pro Deo", l'Ordine dei Frati Predicatori, il C.I.P. - Centro Investimenti Partecipazioni s.r.l. - ed è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, tutti concludendo per la infondatezza della questione; mentre conclusioni di opposto tenore hanno spiegato i Signori Adolfo, Angelo, Antonello e Fabio De Angelis, in qualità di coeredi del defunto Mons. Prof. Antonio De Angelis;

Considerato che le norme esaminate determinano la specifica durata dei diritti in relazione alle oggettive caratteristiche dei rapporti cui ineriscono ed attengono perciò ai contenuti sostanziali dei rapporti medesimi;

che, per contro, nessun rilievo può assumere, sul decorso dei termini prescrizionali, una particolare condizione personale di uno dei soggetti del rapporto non derivante dalla peculiarità di questo e non incidente sulla sua connotazione;

che, in particolare, ai fini del soddisfacimento dei diritti patrimoniali inerenti ad uno specifico rapporto ormai cessato, la condizione di ecclesiastico propria dell' ex prestatore di lavoro, non costituisce ragione di debolezza nei confronti dell' ex datore di lavoro, pubblico o privato, cui non spetta alcun potere di incidere sulla successiva possibilità di occupazione del detto prestatore;

che, pertanto la questione appare manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 2947, 2948, nn. 4 e 5, 2949, 2955, n. 2, e 2956, nn. 1 e 2, cod. civ., sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 4 e 36 della Costituzione, dal Pretore di Roma con la ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 23 giugno 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.